



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0012923

del 16/09/2019



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Sezione

Al Direttore delle Direzioni Centrali

Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività

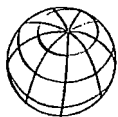
a supporto della Ricerca

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 163/2019 del 26/07/2019 – Allegato AB al Verbale n. 06/2019 concernente: Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi della Basilicata (Unibas) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dott. Giovanni TORRE



Delibera n. 163/2019

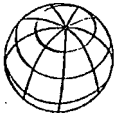
Allegato AB al Verbale n. 06/2019

Oggetto: Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi della Basilicata (UniBas) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 39 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- TENUTO CONTO che le parti considerano di fondamentale importanza tale collaborazione, finalizzata anche alla realizzazione delle attività di ricerca congiunta nell'ambito della geologia dei terremoti, della sismotettonica e del monitoraggio geochimico e vulcanico, attraverso la partecipazione a bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed europeo;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo Quadro di Collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata (UniBas);
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirata alle attività di studio basate su analisi

ST Q



numerica e sperimentale per lo sviluppo e l'ottimizzazione della ricerca mediante la condivisione e l'analisi di dati;

- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi della Basilicata (UniBas) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 26/07/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Università degli Studi della Basilicata

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

TRA

L'Università degli Studi della Basilicata, in seguito indicata come UniBas, con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro 85, C.F.: 96003410766, rappresentata dalla Prof.ssa Aurelia Sole nella qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, tale nominata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 30 settembre 2014 prot. 755, domiciliata per la carica presso la sede legale, a tanto autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019;

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come INGV, con sede legale in Roma alla Via di Vigna Murata n. 605, C.F. e P.I. 06838821004, rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, Presidente pro-tempore e legale rappresentante, tale nominato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 27 aprile 2016 prot. 276, domiciliato per la carica presso la sede legale, a tanto autorizzato in forza di _____

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'INGV all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- che l'INGV è componente del Servizio Nazionale di protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera a): *(...) svolge attività di ricerca sulla Terra attraverso (...) le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali della Terra, -la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, -il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;*
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera b): *progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;*

ST. P

- che il regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione con enti pubblici e privati, sia per quanto riguarda le attività di ricerca e monitoraggio sia per lo svolgimento di specifiche attività di servizio, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;
- che l'Università degli Studi della Basilicata, ai sensi del proprio Statuto:
 1. è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione;
 2. ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove;
 3. per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazione nel campo pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze;
 4. ha in atto una significativa attività di ricerca nei settori della geologia dei terremoti, della sismotettonica e del monitoraggio geochimico e vulcanico;
- che è interesse comune di UniBas e INGV sviluppare una collaborazione scientifica per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di ricerca di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- che UniBas e INGV intendono definire le linee generali della loro collaborazione scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'UniBas e l'INGV attiveranno forme di collaborazione attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

1. **Attività di ricerca** congiunta nell'ambito della geologia dei terremoti, della sismotettonica e del monitoraggio geochimico e vulcanico, anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi a livello regionale, nazionale ed europeo;
2. **Attività di didattica** per i corsi di laurea istituiti da UniBas, attraverso la condivisione del personale ricercatore dell'INGV.
3. **Attività di studio** basata su analisi numerica e sperimentale per lo sviluppo e l'ottimizzazione della ricerca mediante la condivisione ed analisi di dati.

Art. 3 – RESPONSABILI

Sono individuati referenti del presente accordo e precisamente, il Presidente Carlo Doglioni dell'INGV, o suo delegato, e il Prof. Giovanni Mongelli dell'UniBas che resteranno in carica per tutta la durata del presente accordo, salvo sostituzioni da comunicarsi all'altra parte.

Art. 4 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'ACCORDO E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

UniBas e INGV potranno pubblicizzare il presente accordo quale elemento di qualificazione delle rispettive attività senza snaturarne i limiti dei contenuti. La proprietà



intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente da UniBas e INGV in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in egual misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Tutte le pubblicazioni frutto del presente accordo riporteranno tra gli autori i ricercatori ed il personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nello stesso che realmente e fattivamente hanno contribuito al raggiungimento dei risultati ed alla stesura delle stesse.

ART. 5 – EVENTUALI ONERI FINANZIARI

La realizzazione di tutte le attività di cui al precedente art. 2 **non prevede alcun onere a carico delle parti**, ad eccezione di quanto appresso indicato.

Nel caso in cui le attività di cui al precedente art. 2 punto 1. necessitino di un eventuale esborso economico, la stessa dovrà essere assicurata esclusivamente dai finanziamenti derivanti dalla partecipazione congiunta a progetti di ricerca, previa verifica della copertura finanziaria nei bilanci di competenza.

Art. 6 – RISERVATEZZA

UniBas e INGV si impegnano ad osservare e fare osservare la riservatezza sui fatti, dati, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018.

UniBas e INGV si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati tecnici, i documenti e le notizie di natura riservata concernenti il programma di attività di ricerca di cui all'Art. 4 del presente accordo.

Art. 7 – CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI

Nel caso in cui le attività previste nel presente Accordo debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine del presente accordo dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Regolamento. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il Trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità dei trattamenti cui le stesse sono state sottoposte, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 9 – USO DEI SEGNI DISTINTIVI

ST J

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. Le parti convergono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente accordo.

Art. 10 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 48 (quarantotto). Alla scadenza potrà essere rinnovato, previo consenso scritto tra le parti.

Art. 11 – COMUNICAZIONI

Ai fini dell'accordo e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via P.E.C. ai rispettivi indirizzi istituzionali.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente accordo, che non possono essere risolte amichevolmente, sono di competenza del foro previsto per legge.

Art. 13 – REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine secondo il D.P.R. n. 642/1972 (Tariffa, parte I, All. A, art. 3) e viene assolta da _____.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Università degli Studi della Basilicata

La Rettrice
Prof.ssa Aurelia Sole

**Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia**

Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni